

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell'Unione come quello oggetto del procedimento.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-334/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 800/1999 — Restituzioni all'esportazione — Regolamento (CE) n. 1291/2000 — Regime dei titoli d'esportazione — Dichiarazione d'esportazione depositata senza titolo d'esportazione — Termine concesso dall'ufficio doganale d'esportazione — Documenti doganali che attestano l'arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione — Documenti falsificati — Rettifica delle irregolarità — Applicazione della sanzione prevista all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999)

(2014/C 462/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Nordex Food A/S

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, in combinato disposto con l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione della restituzione all'esportazione in circostanze specifiche come quelle del procedimento principale, in cui l'esportazione ha avuto luogo in assenza del titolo di esportazione, la cui esistenza era tuttavia certa al momento della dichiarazione d'esportazione e che è stato presentato dall'esportatore nel termine supplementare di una settimana concesso a tale scopo dall'ufficio doganale competente.
- 2) Gli articoli 49 e 50 del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 2299/2001, devono essere interpretati nel senso che, salvo il caso di forza maggiore, l'esportatore che, per dimostrare l'arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione, abbia presentato documenti doganali successivamente risultati falsificati non può, dopo la scadenza dei termini previsti in tali articoli, presentare nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso relativo alla concessione della restituzione all'esportazione documenti doganali validi, anche qualora tale concessione sia stata ritardata per motivi diversi da quelli relativi alla prova dell'arrivo delle merci.
- 3) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 2299/2001, deve essere interpretato nel senso che ricorrono i presupposti d'applicazione della sanzione prevista in tale disposizione qualora l'esportatore abbia presentato, nei termini assegnati, documenti che attestano l'arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione risultati poi falsificati, anche qualora dai documenti validi prodotti nel corso del procedimento derivi che la restituzione all'esportazione richiesta corrisponde a quella che avrebbe dovuto essere concessa.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.